

Olio vegetale esausto, come calcolare la TARI.

di Marco Fosco e Robert Brideson

Un ristorante che, tra le diverse tipologie di rifiuti, produce anche olio vegetale esausto ha diritto a riduzioni o agevolazioni ai fini della TARI?

La risposta all'interrogativo sempre più frequente tra gli addetti al settore è tutt'altro che immediata e univoca per tutto il territorio nazionale, che nonostante una normativa unica si trova a dover fare i conti con gli eterogenei regolamenti comunali.

Per rispondere al quesito occorre partire da quello che è il presupposto impositivo della tassa rifiuti disciplinata dall'articolo unico della Legge 147/2013 e s.m.i., ovvero la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (rif. comma 642 L. 147/2013).

Il presente riferimento normativo introduce un primo aspetto importante per argomentare la risposta: il rifiuto urbano. Secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) il rifiuto urbano è una fattispecie a cui sono riconducibili i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello abitativo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del medesimo Decreto-legge. Si aggiunge quindi un altro tassello allo sviluppo della nostra analisi, il concetto di rifiuto assimilabile al rifiuto urbano.



Sulla base delle disposizioni contenute nel T.U. Ambiente i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

pericolosi ai rifiuti urbani. La determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (rif. art. 195, comma 2, lettera e) D.Lgs. 152/2006).

L'elemento principale e sostanziale che emerge a questo punto della disamina è che ciascun comune con apposita Delibera stabilisce criteri qualitativi e quantitativi affinché i rifiuti speciali possano essere conferiti nei punti di raccolta comunali e smaltiti tramite il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Proseguendo l'analisi della norma istitutiva della Ta.Ri., al comma 649 L. 147/2013, si precisa che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tassa rifiuti, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Applicando tale principio al caso di specie del presente articolo, nell'ipotesi in cui il comune inserisse l'olio esausto da cucina tra i rifiuti assimilabili, ed i quantitativi prodotti da un'utenza non domestica, ad esempio un ristorante, rientrerebbero tra quelli previsti dalla delibera comunale, il produttore avviando al recupero questa tipologia di rifiuto beneficerebbe di una riduzione in percentuale della sola quota variabile.

Nel caso in cui il rifiuto prodotto non rispettasse i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione agli urbani, questo andrebbe qualificato come speciale e richiamata la normativa di riferimento sempre al comma 649 L. 147/2013 si stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

In conclusione, per rispondere alla domanda originaria, alla luce di quanto argomentato nella presente disamina, occorre prima di tutto analizzare la delibera comunale ed il contesto di riferimento per qualificare la tipologia del rifiuto prodotto. Determinata l'assimilabilità a rifiuto urbano o meno dell'olio vegetale si stabilisce il campo di azione per la corretta determinazione del tributo dovuto per la tassa rifiuti.

Roma 28.02.2020

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788